



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1710/2013 R.G. vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

-ATTORE-

E

UnipolSai Ass.ni s.p.a., già Milano Ass.ni s.p.a., P. IVA 00818570012, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola, al Corso Roma, 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTA-

[REDACTED]
[REDACTED]

-CONVENUTI CONTUMACI-

Oggetto: lesione personale.



Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.12.2016, in cui le parti si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa ed hanno chiesto la decisione della controversia.

FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 27.9.2013, [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale [REDACTED], la Milano Assicurazioni e [REDACTED], deducendo: che in data 10.11.2011, alle ore 14,30 circa, [REDACTED], conducente dell'autocarro Ducato tg. [REDACTED] di proprietà della [REDACTED], nell'effettuare manovra di retromarcia per uscire da una strada vicinale in Crotone, via per Capocolonna, loc. Fondo Prestita, investiva [REDACTED], facendolo cadere a terra; che, trasportato al P.S. dell'Ospedale di Crotone, all'attore era diagnosticata una frattura pluriframmentaria scomposta del terzo diafisario prossimale di tibia con coinvolgimento dei piatti tibiali ed infrazione della testa del perone, essendo dimesso in data 12.11.2011; che l'attore subiva un successivo ricovero presso l'Ospedale di Legnago dal 12.11.2011 al 23.11.2011 ove in data 18.11.2011 era sottoposto ad intervento chirurgico; che subiva numerosi cicli di riabilitazione, essendo dichiarato guarito in data 1.3.2013; che in data 27.3.2013 egli subiva nuovo intervento chirurgico di osteotomia di sollevamento piatto tibiale sintetizzata con viti, presso una clinica emiliana, ove era ricoverato dal 27.3.2013 al 30.3.2013; che conferiva incarico a perito di parte per la valutazione dei postumi; che, nonostante diffidata con lettera raccomandata del 14.12.2011, la compagnia assicuratrice (Milano Ass.ni) per la r.c. auto del veicolo investitore non aveva formulato alcuna proposta risarcitoria.

Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro ed alla rifusione delle spese mediche sostenute e sostenende, quantificandoli in € 143.310,96 o nell'importo di giustizia.

2. Si costituiva la Unipolsai Assicurazioni (già Milano Ass.ni) chiedendo il rigetto della domanda, atteso che erano emerse contraddizioni, atteso: che,



in relazione all'epoca del sinistro, indicato sul mod. CAI come avvenuto alle ore 16,00, ma successivamente rettificato dal Pezzinga come avvenuto alle ore 14,30, orario riportato nella lettera di messa in mora, e indicato nelle dichiarazioni rese nel corso del sopralluogo come avvenuto nuovamente alle ore 16,00, oltre che per la genericità delle circostanze di luogo e di fatto indicate nell'atto di citazione; che il danneggiato era stato indicato come nipote dell'investitore nelle dichiarazioni spontanee rese dal [REDACTED] alla Compagnia assicuratrice e che il sinistro pareva fosse avvenuto nel corso di un'attività lavorativa svolta da entrambi; che sul luogo non era intervenuta alcuna Autorità, né mezzi di soccorso; che risultava un referto di P.S. delle ore 10,15; che il danneggiato non si era presentato alla visita disposta dalla Compagnia assicuratrice e che il [REDACTED] aveva dichiarato che sul posto non vi erano testimoni; che il danneggiato percepisce indennità in Svizzera per il sinistro per cui è causa. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, che aveva assunto una condotta anomala, trattenendosi dietro il furgone condotto dallo zio invece di risalirvi.

3. I convenuti [REDACTED], invece, nonostante regolarmente citati a comparire, non si costituivano e ne era dichiarata la contumacia.

8. Il giudizio era istruito mediante interrogatorio formale di [REDACTED], prova per testi ([REDACTED]) e c.t.u. medico-legale.

9. All'udienza del 20.12.2016, sulle conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La domanda dell'attore è infondata e dev'essere rigettata.

In relazione all'evento di danno, come narrato dall'attore, la compagnia convenuta contesta tale ricostruzione sulla scorta di alcuni dati: il sinistro era stato originariamente denunciato come accaduto alle 16 e successivamente era



stato indicato l'orario delle 14,30; nessuna Autorità era intervenuta sul luogo del sinistro né mezzi di soccorso; il sinistro non era stato analiticamente descritto; l'investitore era lo zio dell'investito e - dalla narrazione fatta dall'investitore - sembrava che i due stessero lavorando insieme; le parti avevano dichiarato l'assenza di testimoni sul luogo dell'incidente.

Ebbene, sulla scorta delle differenti ricostruzioni del sinistro fornite dalle parti e dell'istruttoria processuale effettuata, deve rilevarsi che non è stata raggiunta la prova sull'effettiva dinamica del sinistro.

Le dichiarazioni rese dal [REDACTED] nell'imminenza del sinistro, mediante spontanee dichiarazioni, si pongono infatti in netta contraddizione con quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale e con l'esito della prova per testi ([REDACTED]).

Il [REDACTED], sul mod. CAI, aveva dichiarato che al sinistro non assistevano testimoni e che il nipote [REDACTED] era a bordo dell'autocarro condotto dal [REDACTED] prima di scendervi e di essere dallo stesso investito; i testi escussi, [REDACTED], invece, hanno fornito una differente ricostruzione fattuale, dichiarando che il [REDACTED] era sopraggiunto in auto col [REDACTED] [REDACTED] avrebbe assistito al fatto da distanza ravvicinata) e che non era mai salito sull'autocarro condotto dal [REDACTED].

Il [REDACTED], infatti, dapprima ha riferito alla compagnia assicurativa che "mi trovavo alla guida del furgone (...) con a bordo mio nipote tale [REDACTED] [REDACTED] (...) ci siamo fermati a scaricare un ponteggio ad un capannone di [REDACTED]", mentre nel corso dell'interrogatorio formale ha affermato: "mi trovavo con il mio Camion Ducato Tg. [REDACTED] parcheggiato vicino al capannone di proprietà del Sig. [REDACTED] e aspettavo che lo stesso arrivasse per scaricare un ponteggio che mi aveva prestato".

Non è stato neppure chiarito se il sinistro sia avvenuto all'interno della proprietà privata di [REDACTED] o al di fuori, atteso che la circostanza che il [REDACTED] avrebbe aperto il cancello dell'immobile di sua proprietà e sia stato proprio investito al di là del cancello è stata menzionata, per essere poi



smentita o quantomeno non sottolineata di seguito.

Non risulta neppure chiaro se il [REDACTED] ed il [REDACTED] stessero lavorando insieme, atteso che tale circostanza è stata evidenziata dal [REDACTED] nel corso dell'istruttoria pre-processuale svolta dalla compagnia assicuratrice e poi negata dal [REDACTED] negli atti di causa e che risulta, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte della Compagnia convenuta, che vi sia stata un'istruttoria di società assicuratrice svizzera che avrebbe corrisposto un indennizzo per infortunio sul lavoro al [REDACTED] sulla scorta del medesimo sinistro per cui è causa.

In definitiva, la domanda deve essere rigettata, per assenza di prova sul nesso di causalità.

II. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi della tariffa professionale, tenuto conto del valore della causa come dichiarato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.

Devono essere poste in via definitiva a carico dell'attrice soccombente le spese relative all'acconto disposto in favore del c.t.u., mentre non può essere liquidato altro compenso al c.t.u., in mancanza di deposito agli atti del giudizio di istanza di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da [REDACTED] [REDACTED] (R.G. n. 1710/2013) con atto di citazione notificato il 27.9.2013 contro **UnipolSai Ass.ni s.p.a., già Milano Ass.ni s.p.a.,** P. IVA 00818570012, in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED], così provvede:

- **rigetta** la domanda attorea;
- **condanna** l'attore al pagamento nei confronti della UnipolSai Ass.ni s.p.a. delle spese del presente giudizio, liquidate in [REDACTED] per compensi professionali oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;



- **pone** definitivamente a carico dell'attore l'acconto disposto in favore del
c.t.u.

Così deciso in Crotona, il 27 aprile 2017.

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Angiuli

